

Modalità di accesso degli atti contenuti nel fascicolo personale.

(Risposta a quesito del 15 luglio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota in data 7 maggio 2009, proveniente dall’Avvocato generale presso la Corte di Appello di ..., nella quale, premessa la necessità di evadere l’istanza di un magistrato dell’ufficio avente ad oggetto la “copia integrale” degli atti del suo fascicolo personale, si chiede:

- (a) se alla richiesta di accesso e rilascio di copie degli atti contenuti nel fascicolo personale debba applicarsi la disciplina prevista dalla legge n. 241/90;
- (b) se il rilascio gratuito riguardi solo gli atti elencati nella circolare consiliare del 19 febbraio 2007, mentre per tutti gli altri diversi, contenuti nel fascicolo personale, debba procedersi secondo la disciplina prevista dalla legge n. 241/90;
- (c) se comunque la richiesta di copia degli atti contenuti nel fascicolo personale, ancorché incondizionata, possa essere limitata, e in quali limiti;

- rilevato che la Circolare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati (n.P 4718/2009), detta, all’art. 13, una disciplina specificamente relativa all’accesso agli atti contenuti nel fascicolo personale;

- considerato che detta disciplina individua in maniera dettagliata i soggetti legittimati ad accedere agli atti contenuti nei fascicoli personali, e le relative facoltà, prevedendo in particolare che:

- (a) ciascun magistrato può prendere visione e chiedere copia dell’indice e di tutti i documenti contenuti nel suo fascicolo personale, senza alcun limite (anche perché, ex art. 12, può chiedere l’eliminazione dal fascicolo di atti inseriti in assenza dei presupposti previsti);
- (b) i Consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici competenti possono formulare motivata richiesta di copia dell’indice e degli atti dei fascicoli personale presso il Consiglio superiore della magistratura, oltre ovviamente ad accedere ai fascicoli personali esistenti presso le loro segreterie (anche perché, ex art. 11, possono chiedere l’eliminazione dal fascicolo di atti inseriti in assenza dei presupposti previsti);
- (c) i Presidenti di Corte di appello ed i Procuratori generali competenti possono chiedere copia dei fascicoli personali presso gli uffici di appartenenza dei magistrati o presso il Consiglio superiore della magistratura;
- (d) gli altri soggetti “possono ottenere copia o visione degli atti inseriti nei fascicoli personali, ove necessario per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti, nei modi stabiliti dall’art. 18 R.I.”;

- considerato, inoltre, che, stante il silenzio della Circolare in proposito, costituisce principio generale, salvo espressa eccezione, quello secondo cui, mentre l’esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, poiché in tal senso dispongono, conformemente, l’art. 25, comma 1, L. n. 241/1990, in ordine all’accesso agli atti amministrativi in generale, l’art. 5 della Circolare Ministero della giustizia dell’8 marzo 2006, relativamente all’accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero della giustizia e dai suoi organi periferici, e l’art. 18, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio superiore della magistratura, con riferimento all’accesso agli atti formati o detenuti dal Consiglio superiore della magistratura;

- ritenuto, pertanto, che la disciplina dell’accesso agli atti dei fascicoli personali dei magistrati:

- (a) quanto ai soggetti legittimati ed ai limiti previsti, è puntualmente fissata dalla Circolare, la quale, in particolare, riconosce a ciascun magistrato interessato il pieno diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza soffrire alcuna limitazione;

(b) quanto all'eventuale onerosità del servizio, è desumibile dai principi generali, in ragione dei quali, salvo espressa eccezione, mentre l'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione,
delibera
di rispondere ai quesiti nei termini di cui in motivazione.”